

presidente.tribunale.cosenza@giustiziacert.it

Da: Avv. Maria Agovino <avvmariaagovino@pec.giuffre.it>
Inviato: domenica 10 settembre 2023 16:06
A: presidente.tribunale.cosenza@giustiziacert.it
Oggetto: autorizzazione richiesta pubblicazione procedura da sovraindebitamento n. 76-1/23 Tribunale Cosenza
Allegati: nomina e accettazione incarico.pdf; piano ristrutturazione a firma avv. Chiappetta.pdf; provvedimento Giudice Familiari.pdf; relazione fattibilità.pdf

Pregiatissimo Sig. Presidente ,
nella mia qualità di Gestore della Crisi dell'OCC del Tribunale di Cosenza, in ottemperanza a quanto disposto dal Sig. Giudice dott.ssa Francesca Familiari del Tribunale di Cosenza , con la presente Le invio in allegato copia del provvedimento del 6/9/23, notificatomi il 7/9 successivo , relativo alla proc. N. 76/23 a carico di Abatini Guglielmo , con cui il predetto Giudice ha disposto procedersi alla pubblicazione della proposta e del piano siano pubblicati nell'area riservata alle procedure da sovraindebitamento .

Allego altresì :

relazione di fattibilità a firma OCC avv. Agovino, completa di nomina e accettazione ;
piano ristrutturazione a firma avv. Chiappetta .

Chiedo pertanto di autorizzarne la pubblicazione .

IN attesa di cortese riscontro , porgo cordiali saluti

Maria Agovino

(OCC)

Codice PA/07804502202		
TRIBUNALE FAMILIARE DI COSENZA		
N. 4087/23	Data	11-09-2023
UOR	CC	RUO
Funzione	Macroatività	Attività
Fascicolo	Sottofascicolo	

Avv. Maria Agovino
Piazza Gullo n. 6
87100-COSENZA
Tel 0984/209477
Cell 335/5388666
Mail:agovino.maria@tin.it
PEC : avvmariaagovino@pec.giuffre.it

Tribunale Familiare di Cosenza
Viso. Alle cancellerie competenti
per la pubblicazione
Cosenza, li 12-9-2023
IL CAPO D'UFFICIO
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
D.ssa Maria Luisa Mingrone

Avv. Maria Agovino

Da: Organismo della Crisi da Sovraindebitamento
<occ.consigliordine@avvocaticosenza.it>
Inviato: giovedì 4 maggio 2023 11:34
A: Mariella Agovino
Cc: avv.domenicochiappetta@pec.giuffre.it
Oggetto: Nomina Gestore istanza Abatini Guglielmo
Allegati: LETTERA DI INCARICO PROFESSIONALE.pdf

Gentile Collega,
in allegato alla presente si trasmette nomina per la procedura in oggetto.
Trasmetterò con separata mail la documentazione afferente la posizione al fine di poter valutare eventuali incompatibilità.
Resto in attesa di ricevere lettera d'incarico contenente dichiarazione ex art. 11 D. M. n. 202/2014 sottoscritta digitalmente.
Cordialmente

Il Referente
Ester Bernardo



LETTERA DI INCARICO PROFESSIONALE

La sottoscritta avv. Ester Bernardo, cod. fisc. BRNSTR80T42D086Z, nella qualità di referente *pro tempore* dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza, di seguito denominato "**OCC**", con sede in Cosenza, Piazza Fausto e Luigi Gullo n. 17, P. Iva 03664050782,

PREMESSO

- che in data 02.05.2023 è stata presentata presso questo **OCC** istanza di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge n. 03/2012 dal Sig. Abatini Guglielmo, di seguito denominato "**debitore istante**";
- che con provvedimento del 4 Maggio 2023 il sottoscritto Referente ha nominato l'avv. **Maria Agovino** nata a Cosenza il 10/10/1964, cod. fisc. GVMRA64R50D086G, con studio in Cosenza (CS) alla Piazza Gullo, 6, indirizzo pec: avvmariaagovino@pec.giuffre.it quale Gestore della Crisi da Sovraindebitamento per il procedimento n. 06/2023 del Registro degli Affari ex art. 9 D.M. 202/2014.

CONFERISCE

all'avv. **Maria Agovino** come sopra identificata, in seguito denominato "**Professionista**", il seguente incarico professionale, disciplinato dai seguenti articoli ed accettato dal Professionista mediante sottoscrizione della presente lettera d'incarico.

1. Oggetto e complessità dell'incarico

L'incarico ha per oggetto l'attività di **Gestore della Crisi** ai sensi del D.M. n. 202/2014.

Il compenso pattuito nella misura indicata all'art. 4 è stato determinato in funzione delle prestazioni ipotizzabili alla data del conferimento dell'incarico ed indicate nel presente articolo.

2. Esecuzione dell'incarico

Il Professionista si impegna ad eseguire l'incarico conferito dall'OCC, nel rispetto degli artt. 2229 e ss. del codice civile, delle norme deontologiche emanate dall'Ordine di appartenenza, nonché del Regolamento dell'OCC che il professionista dichiara di ben conoscere.

Il Professionista non potrà avvalersi dell'opera di sostituti, poiché l'incarico deve essere svolto personalmente, ai sensi dell'art. 12 del DM 202/2014.

3. Decorrenza e durata dell'incarico

Il conferimento dell'incarico decorre dalla sottoscrizione della presente lettera di incarico fino alla conclusione della prestazione, così come previsto dal D.M. 202/2014.

4. Compensi, spese e contributi

Per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente incarico, il Professionista avrà diritto, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento OCC, ad un onorario pari all'80% calcolato sul compenso spettante all'OCC, in base ai parametri indicati



dagli artt. 16 e 14, comma 3, del D.M.202/2014, tenendo conto delle masse attive e passive, del numero dei creditori e della complessità della procedura.

Il compenso è remunerativo di tutte le spese eventualmente sostenute dal Professionista, ad eccezione del diritto al rimborso delle spese anticipate in nome e per conto del debitore che comprendono anche quelle sostenute per eventuali trasferte fuori dal Comune ove ha sede l'Organismo e connesse al presente incarico.

Il Professionista avrà diritto al compenso da parte dell'Organismo esclusivamente nel caso in cui il debitore istante abbia effettivamente provveduto al pagamento del compenso, ovvero a parte di esso, in favore dell'Organismo. Resta pertanto inteso che in caso di mancato pagamento del compenso all'Organismo da parte del debitore istante, nessuna somma per alcun titolo potrà essere richiesta all'Organismo dal Professionista incaricato; quest'ultimo, pertanto, sin dall'accettazione dell'incarico, irrevocabilmente rinuncia ad ogni richiesta economica e/o pretesa nei confronti dell'Organismo.

A seguito della avvenuta corresponsione del compenso da parte del debitore istante in favore dell'OCC, l'Organismo provvederà a corrisponderne quota parte a favore del Professionista, nei termini, con le modalità e nelle misure previste dal Regolamento OCC.

5. Obblighi del Professionista

Con l'assunzione dell'incarico, il Professionista si impegna a prestare la propria opera usando la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della professione. Nello svolgimento dell'attività professionale egli deve usare la normale diligenza richiesta dalla professione e valutata con riguardo alla natura dell'attività esercitata (art. 1176 c.2 c.c.).

Il Professionista con la sottoscrizione del presente incarico dichiara:

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 4, comma 8, e di indipendenza di cui all'art.11, comma 3, lettera a) del Decreto Ministeriale 202/2014, obbligandosi a mantenerli durante tutta l'esecuzione dell'incarico ed a comunicarne tempestivamente ogni avvenuta modificazione;
- di essere in regola con le norme sulla formazione obbligatoria (FPC);
- di essere in regola con il pagamento della quota di iscrizione all'Ordine;
- di non aver subito provvedimenti disciplinari negli ultimi 5 anni;
- di essere in possesso della posta elettronica certificata (PEC) e di mantenerla, senza interruzioni, durante l'espletamento del mandato;
- di non essere legato al debitore ed a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione della crisi da sovraindebitamento da rapporti di natura personale e/o professionale tali da comprometterne la propria indipendenza.

Con il presente incarico, in linea con quanto disposto dal nuovo art. 68 CCII, il Professionista assume i seguenti obblighi:

- comunicare tempestivamente al debitore la data di convocazione presso il proprio studio, da fissarsi entro e non oltre 20 giorni dalla ricevuta comunicazione dell'accettazione dei compensi spettanti a questo Organismo da parte del debitore istante;

- verificare la completezza ed attendibilità della documentazione fornita dal debitore istante tramite accesso alle banche dati (cassetto fiscale, visure camerali ed ipocatastali, PRA, anagrafe tributaria, Centrale Rischi e quant'altro occorra in relazione all'incarico), entro 7 giorni dalla ricevuta comunicazione dell'accettazione dei compensi spettanti a questo Organismo da parte del debitore istante;
- ✕ prestare assistenza al debitore nella redazione della proposta;
- ~• redigere la relazione particolareggiata entro un termine congruo e, in ogni caso, non superiore a 6 mesi dall'accettazione dell'incarico;
- ~• provvedere ad eseguire tempestivamente le comunicazioni ed a trasmettere eventuali integrazioni alla proposta, secondo le indicazioni che il Giudice Delegato vorrà disporre nei suoi confronti;
- relazionare tempestivamente il Referente sullo stato della procedura, sulla collaborazione prestata dal debitore istante e su eventuali sopravvenute criticità, stimandone i tempi per una eventuale risoluzione;
- relazionare tempestivamente il Referente nei casi in cui si ritenga opportuno, con il consenso o su impulso del debitore istante, modificare la procedura originariamente proposta dal medesimo debitore;
- vigilare sulla fase di esecuzione della procedura, affidata oggi al debitore;
- a conclusione o cessazione della procedura, provvedere tempestivamente alla restituzione della documentazione utilizzata, avendo cura di separare quella acquisita per mezzo delle banche dati, che andrà distrutta a cura dell'OCC a norma del comma 11, dell'art. 15, della Legge 3/2012.

Il Professionista si impegna a rispettare il segreto professionale, non divulgando fatti o informazioni di cui è venuto a conoscenza in relazione all'esecuzione dell'incarico; le eventuali segnalazioni di operazioni sospette non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se poste in essere per le finalità ivi previste ed in buona fede, non comportano responsabilità di alcun tipo.

6. Polizza assicurativa

Si dà atto che alla data di sottoscrizione del presente mandato il Professionista è assicurato per la responsabilità civile contro i rischi professionali.

7. Elezione di domicilio

Per gli effetti della presente, l'OCC ed il Professionista eleggono domicilio nei luoghi in precedenza indicati.

8. Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente lettera di incarico, si rinvia alle disposizioni del codice civile sulle professioni intellettuali di cui agli artt. 2229 e seguenti del codice civile, alla normativa vigente in materia, al DM 202/2014, nonché all'ordinamento professionale; agli obblighi deontologici e agli usi locali.

9. Privacy

Il Professionista acconsente al trattamento dei propri dati personali da parte dell'OCC, limitatamente a quanto necessario per il presente incarico e dichiara di essere informato di quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e successive

modificazioni, ivi compresi i diritti derivanti dall'art. 7 del medesimo decreto legislativo, al quale espressamente acconsente.

Responsabile del trattamento dei dati dell'Organismo è l'avv. Roberto Romei

Cosenza, il 04 Maggio 2023

OCC - Ordine Avvocati Cosenza - in persona del referente, avv. Ester Bernardo

Avv. Ester
Bernardo

Firmato digitalmente da Avv. Ester
Bernardo
Data: 2023.05.04 11:33:47 +02'00'

Il Professionista

avv. Marco Agari

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile si accettano espressamente i punti:

- 3) Decorrenza e durata dell'incarico
- 4) Compensi, spese e contributi
- 6) Polizza Assicurativa

OCC - Ordine Avvocati Cosenza - in persona del referente, avv. Ester Bernardo

Avv. Ester
Bernardo

Firmato digitalmente da Avv. Ester Bernardo
Data: 2023.05.04 11:33:58 +02'00'

Il Professionista

avv. Marco Agari

STUDIO LEGALE CHIAPPETTA

Avv. Antonio Chiappetta (†)
Patrocinante nelle Magistrature Superiori
Direttore di "Battaglia Calabra"
Accademico Cosentino

Avv. Domenico Chiappetta
Patrocinante nelle Magistrature Superiori

PROPOSTA PIANO DEL CONSUMATORE

Per il Sig. **Abatini Guglielmo** nato a Cosenza il 29/01/79, residente in Lattarico alla Via Buongiovanni 29 C.F. BTNGLL79A29D086H, rapp.to e difeso dall'Avv. Domenico Chiappetta C.F. CHPDNC66H21D086D, presso il cui studio sito in Via E. Fagiani 3 di Cosenza, elegge domicilio, giusto mandato in calce del presente atto si espone quanto segue.

Il sig. Abatini è sposato con la sig.ra Giammattolo Rosina e dalla loro unione sono nate due figlie, Beatrice e Giada rispettivamente di 14 e 10 anni e fin dal 2006 hanno stabilito la loro residenza in Lattarico, alla Via Buongiovanni 8.

Infatti, nel 2006 i coniugi hanno acquistato, in comunione, l'attuale immobile che costituisce unico bene di proprietà riportato in NCEU del Comune di Lattarico al foglio 30, p.lla 345, sub. 1 cat. A/7 classe U, rendita 760,48 attraverso la stipula di un contratto di mutuo ipotecario concesso dal Credito Cooperativo di Medio Crati e garantito dai genitori della moglie.

All'epoca dell'acquisto, il sig. Abatini era assunto con contratto a tempo interminato con una società di sicurezza, la quale purtroppo nel 2010 ha cessato l'attività, con conseguente perdita del lavoro. Successivamente ha prestato attività lavorativa presso l'Anas sede di Cosenza, con contratto a tempo determinato per 5 anni, poi non rinnovato. Dopo il suddetto periodo, non riuscendo a trovare occupazione stabile, ha svolto lavoretti saltuari e successivamente è stato percettore del reddito di cittadinanza fino al mese di Gennaio 2023.

A seguito delle suddette vicende lavorative, il sig. Abatini non è riuscito ad onorare le rate di mutuo stabilite in contratto, tant'è che la Banca di Credito Cooperativo, ha dato inizio ad una procedura esecutiva immobiliare presso il Tribunale di Cosenza, la quale riporta il n. 180/2010 RGEI. Il delegato alla vendita è l'Avv. Sandro De Giuseppe (0984-394374),

sono state svolte sei vendite con ribasso progressivo e la **prossima vendita è il 07/09/23 al prezzo base di € 81.603,60 offerta minima € 61.602,70.**

0o0o0

La situazione debitoria creatasi non risulta da alcun comportamento doloso o colposo del Sig. Abatini, ma è dovuta solo ad alcune coincidenze negative che si sono venute a creare dopo l'acquisto dell'immobile, come la cessazione dell'attività della società presso cui era assunto. A ciò si aggiunga che la Sig.ra Giammatolo fino al 2018 non ha svolto alcuna attività lavorativa e non ha potuto onorare le rate in scadenza.

Inoltre, da indagini eseguite e dal certificato dei carichi pendenti, è risultato che NON vi sono procedimenti a suo carico e si può attestare che, non vi sono state precedenti condanne penali, come dallo stesso riferito.

Infine, allo stato attuale è stato confermato dai coniugi, che la vita familiare è serena e non vi sono situazioni che possono mettere in alcun modo in crisi il rapporto matrimoniale.

0o0o0

Ad oggi, da un accesso alla Banca d'Italia eseguita il 26 Gennaio 23, risulta presente una sofferenza per il mancato pagamento di alcune rate di mutuo garantito da ipoteca per un importo di € 123.947,00 sebbene era di originari € 115.000,00,

- Credito chirografario MB Credit Solution spa per € 4.766,00 come risulta dalla visura dalla Banca d'Italia.

- 50% di € 8.000,00 sempre con la predetta Banca per due crediti chirografari, che risultano inseriti nella procedura esecutiva immobiliare con apposita istanza di intervento.

- Infine, a seguito dell'accesso alla posizione personale presso l'Agenzia Entrate Riscossione si conferma che è stata presentata adesione alla definizione agevolata (rottamazione quater) per l'importo risultante di € 2.791,60 .

0o0o0

Allo stato attuale, il sig. Abatini, dal mese di Febbraio c.a. è stato assunto con contratto a tempo indeterminato dalla Azienda Agricola De Caro Roberto, di San Vincenzo La Costa come bracciante agricolo, con base lorda mensile di € 1.515,00 .

Inoltre la moglie, Giammatolo Rosina, da Aprile 2018 è titolare di Azienda Agricola con la produzione di carne ed ortaggi, giusta relazione che si deposita del dott. Agronomo Giuseppe Carnevale di Gennaio 2023, la quale concorre al reddito del nucleo familiare,

contribuendo non solo in maniera economica, ma anche materiale, mettendo a disposizione della famiglia quel che necessita di alimenti.

Pertanto, la somma complessiva messa a disposizione dei creditori sarà pari a euro 750,00 mensili.

Il conferimento di tali somme è stato calcolato in modo da essere sostenibile per l'esponente che avrebbe un reddito residuo per fronteggiare alla soddisfazione delle esigenze incompressibili di vita della famiglia (Abbigliamento, Luce, Telefonia mentre non ci sono spese auto, perché non in possesso, mediche ed Imu) anche secondo i parametri Istat, in assenza della soddisfazione delle quali cadrebbero sotto la soglia di povertà e non potrebbero sostenere l'impegno assunto con la presente procedura a favore dei creditori.

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, al fine di semplificare, si riporta una tabella riassuntiva degli importi che la proposta assegna ai creditori e delle rispettive percentuali di soddisfazione :

Classi di debito	Debito originario	Debito soddisfatto	Percentuale di soddisfazione
Ipotecario Bcc Npls 2018	123.947,00	66.000,00	53,249%
Chirografario MB Credit Solution	4.766,00	1.906,40	40%
Chirografario Bcc Npls 2018	4.000,00	1.600,00	40%
Agenzia E. Riscossione	2.791,00	2.791,00	integrale

Dal suddetto prospetto si evince che l'offerta per il soddisfacimento dell'unico creditore privilegiato è maggiore di € 4.397,30 dell'offerta minima prevista nel nuovo avviso di vendita fissata per il prossimo 7 settembre dal delegato.

Quindi l'importo totale dell'esposizione con le percentuali indicate, ammonta ad € 69.506,40 che potrà essere onorata in 93 rate di € 750,00.

Pertanto, si ritiene che poiché ricorrono le condizioni previste del CCII e cioè:

- di versare in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 2 co. 1 CCII;

- di non essere soggetto, né assoggettabile, a procedure concorsuali diverse da quelle di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- di non essere stato esdebitato nei precedenti 5 anni;
- di non aver beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- di agire in buona fede e di essere consapevole delle sanzioni previste dall'art. 344 CCII;
- di possedere le risorse economiche per affrontare la risoluzione economica del sovra indebitamento.

si chiede l'applicazione della presente normativa e l'omologazione della presente proposta
Cosenza li 13/06/2023

Avv. Domenico Chiappetta.

Si riceve per appuntamento mercoledì, giovedì, venerdì

Via E. Fagiani, 3- Cosenza – Tel.0984/393443 Fax 0984/1860536
e-mail: avv.domenicoc@gmail.com - P. IVA 02842060788
pec: avv.domenicochiappetta@pec.giuffre.it - Mobile. 335/216787

R.G. n. 76-1/2023



Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione I Civile

Il giudice dott.ssa Francesca Familiari;

vista la proposta di un **piano di ristrutturazione dei debiti** presentata in data 27.7.2023 da **ABATINI Guglielmo**, nato a Cosenza il 29/01/1979, C.F. BTNGLL79A29D086H, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Chiappetta del Foro di Cosenza;

esaminata la relazione con attestazione di fattibilità presentata da parte della professionista incaricata con funzioni di OCC, avv. Maria Agovino;

ritenuta la competenza territoriale del Tribunale, essendo il ricorrente residente in Lattarico, il cui territorio ricade nella circoscrizione di questo tribunale (art. 27, comma 3, lett. b d.lgs. n. 14/2019: Codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza, di seguito C.C.I.I.);

ritenuto che il ricorrente rientri nella qualifica di consumatore, intendendosi per tale «la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e V del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali» (art. 2 lett. e, d.lgs. 14/2019);

ritenuta la completezza della domanda, in quanto corredata dell'elenco:

- a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- b) della consistenza e della composizione del patrimonio;
- c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia¹.

vista la relazione dell'OCC, completa dei seguenti dati:

¹ A tal proposito, si osserva che il ricorrente è coniugato con Giammattolo Rosina in regime di comunione dei beni ed i coniugi hanno due figlie minorenni a carico. La moglie Giammattolo Rosina è titolare di impresa agricola dall'anno 2018 e contribuirà anch'ella all'adempimento del piano. Le spese mensili necessarie al mantenimento della famiglia sono state quantificate in € 700,00, cosicché il debitore potrà a disposizione dei creditori la somma mensile di € 782,44.

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni²;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte³;
- c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;

considerato che l'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita⁴;

rilevato che sussistono i presupposti di ammissibilità della procedura, posto che il debitore, da un controllo tramite ufficio di cancelleria, non risulta essere già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, né che abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né può ritenersi, considerate le cause dell'indebitamento rappresentate nella relazione particolareggiata (cfr. nota n. 2), che abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

constatato che la proposta prevede la percentuale di soddisfazione dei creditori, con piano di riparto tra i creditori strutturato in n° 96 rate da € 782,44 ciascuna, tali da soddisfare: A) Debito ipotecario BCC NPLS 2018: € 66.000,00 B) Debito chirografario MB Credit Solution: € 1.906,40 C) Debito chirografario BCC NPLS 2018: € 1.600,00 D) Debito chirografario Agenzia delle Entrate: € 2.791,00 E così per un totale di A+B+C+D, pari a euro 72.297,40. Ad essi si aggiunge il saldo OCC in prededuzione, per la somma di € 2.817,26 (pari al restante 60% sulla maggior

² Le cause dell'indebitamento sono da ravvisarsi nella perdita del reddito da lavoro, posto che il Sig. Abatini è stato alle dipendenze di alcune società private prima e dell'Anas Spa successivamente, sempre con contratti di lavoro a tempo determinato e, successivamente allo scadere dell'ultimo contratto, è stato percettore di reddito di cittadinanza dal 2019 e fino al mese di gennaio del 2023, allorquando è stato assunto a tempo indeterminato in dall'azienda agricola De Caro, con stipendio mensile di € 1515,40.

³ Nella valutazione di dette ragioni un ruolo è stato ascrivito, nella relazione particolareggiata dell'esperta, alle necessità della famiglia, intese come spese necessarie a far fronte alla soddisfazione dei bisogni primari essenziali dei suoi componenti.

⁴ A tal fine, ai sensi dell'art. 68 comma 3, C.C.I.T., si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159. Nella fattispecie in esame, il gestore della crisi, analizzando il contratto di mutuo ipotecario concesso al debitore Abatini Guglielmo per € 130.000,00, ha rilevato che la banca aveva ritenuto necessaria la fideiussione personale di ben tre soggetti diversi oltre all'ipoteca sull'immobile di proprietà dei coniugi al 50%. Tale comportamento, comunque rispondente alla prassi bancaria, non potrebbe definirsi colpevole, poiché all'epoca della concessione del mutuo, sia i redditi dell'Abatini che quello della di lui moglie, erano oltremodo sufficienti al pagamento del mutuo. Ciò non varrebbe, secondo il gestore della crisi, per il successivo prestito personale, concesso al debitore malgrado il mutuo, già concesso, presentasse una situazione di sofferenza, dovuta al ritardo nei pagamenti.

somma di € 4.695,45, già pagata con le rate di € 704,31, € 700,00, € 475,05), il tutto per un totale di € 75.114,66, posti a soddisfazione dei debitori;
rilevato che ai sensi dell'art. 67 d.lgs. n. 14/2019, la proposta può prevedere anche la falciatura e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4;

considerata l'istanza di sospensione del procedimento di esecuzione forzata iscritto al n. R.G.E.I. 180/2010, avente ad oggetto l'immobile abitato dal nucleo familiare del ricorrente e ritenuto doverla accogliere, posto che trattasi di procedimento che potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, privando il debitore della disponibilità della propria abitazione, sottoposta a pignoramento;
ravvisate, in definitiva, la meritevolezza del debitore⁵ e l'ammissibilità del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, in ragione del rilievo che quest'ultima porrebbe a disposizione dei creditori un patrimonio immobiliare che, sebbene inizialmente valutato in € 188.243,00, nel corso dei ribassi subiti nella procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. R.G. 180/2010 di questo tribunale, è posto in vendita, per la prossima asta, al prezzo base di € 81.603,60, con offerta minima pari ad € 61.602,70,⁶ laddove con il presente piano di ristrutturazione dei debiti, la somma complessiva posta a disposizione dei creditori è di € 75.114,66;

P.Q.M.

Visto l'art. 70 C.C.I.I.

ORDINA

⁵ A tal proposito, si osserva che le cause di sovraindebitamento sono state ricondotte alla perdita del posto di lavoro (peraltro già a tempo determinato), nella chiusura della società cui faceva capo il Sig. Abatini, oltre alla situazione di precariato presso Anas S.p.A. A detta situazione si è aggiunta la mancata corresponsione, nei tempi di legge, delle mensilità arretrate da parte di "Istituti Riuniti di Vigilanza S.r.l.", oltreché della corresponsione del TFR da parte della società stessa: ciò ha determinato l'accumularsi delle mensilità in sofferenza sul mutuo ipotecario contratto e l'aumento dei debiti, a cascata, sul nucleo familiare e sul reddito del medesimo.

⁶ Il debitore, in particolare, risulta titolare, in regime di comunione di beni, di un solo bene immobile, adibito ad abitazione familiare, sito in Lattarico (CS) alla Via Buongiovanni identificato in Catasto del medesimo Comune così come segue: - fg 30 - p.la 345 - Categoria A/7 - Classe U- Vani 9,5- rendita € 760,48. Il bene è oggetto della esecuzione pendente presso il Tribunale di Cosenza ed iscritta al nr 180/10 RGEI. La perizia di stima redatta dal CTU Ing. Fabrizio Spadafora ha stimato il valore finale dell'immobile in € 188.243,00 al 6/6/2014. Finora sono stati eseguiti alcuni esperimenti di vendita andati deserti per mancanza di offerte e il prossimo fissato per il 7/9/23 ha un prezzo base d'asta di € 81.603,60, con offerta minima pari al 75 % € 61.602,70.

che la proposta ed il piano siano pubblicati nell'area dedicata alle procedure da sovraindebitamento del sito web del tribunale di Cosenza⁷ e ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori⁸.

SOSPENDE

il processo esecutivo immobiliare n. R.G.E.I. 180/2010 pendente presso il tribunale di Cosenza;

DISPONE

che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per presentare osservazioni al piano, di cui all'art. 70, comma 3, C.C.I.I., l'OCC, sentito il debitore, riferisca al giudice e proponga le modifiche al piano che ritenga necessarie. Si comunichi a cura della cancelleria al professionista gestore della crisi, avv. Maria Agovino e al ricorrente, a mezzo del suo difensore.

Cosenza, 06.09.2023

Il giudice
dott.ssa Francesca Familiari

⁷ www.tribunale.cosenza.giustizia.it

⁸ Ricevuta la comunicazione, il creditore deve comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata. In mancanza, le successive comunicazioni sono effettuate mediante deposito in cancelleria. Nei venti giorni successivi alla comunicazione, ogni creditore potrà presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione.

Avv. Maria Agovino

Da: tribunale.cosenza@civile.ptel.giustiziacert.it
Inviato: giovedì 7 settembre 2023 09:09
A: avvmariaagovino@pec.giuffre.it
Oggetto: Tribunale di Cosenza Notificazione ai sensi del D.L. 179/2012
Allegati: Allegato senza titolo 00243.txt; IndiceBusta.xml; Comunicazione.xml; 21492105s.pdf.zip

Tribunale di Cosenza.

--

Notificazione di cancelleria ai sensi del D.L. 179/2012

Rito: RICORSO RISTRUTTURAZIONE DEBITI DEL CONSUMATORE Numero di Ruolo generale: 76 - 1/2023
Giudice: FAMILIARI FRANCESCA

Debitore: ABATINI GUGLIELMO

Si da' atto che in data 07/09/2023 alle ore 09:08 il cancelliere CIARLO SONIA ha provveduto ad inviare al Gestore dei Servizi Telematici, al sistema di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia per il successivo inoltrò all'indirizzo di posta elettronica avvmariaagovino@pec.giuffre.it della parte MARIA AGOVINO il seguente messaggio di posta elettronica certificata cui risultano allegati i documenti che nel registro di cancelleria sono associati a:

Data Evento: 06/09/2023
Tipo Evento: EVENTI GENERICI
Oggetto: DISPOSTA PUBBLICITA'
Descrizione: DISPOSTA PUBBLICITA'
Annotazioni:

Note:

Notificato alla PEC / in cancelleria il 07/09/2023 09:08 Registrato da CIARLO SONIA

--

Si vedano gli eventuali allegati.

ATTENZIONE TRATTASI DI NOTIFICAZIONE ESEGUITA AI SENSI DELL'ART 16 DEL D.L. 179/2012.
SI INVITA IL DESTINATARIO A PRENDERE VISIONE DEGLI ALLEGATI CHE COSTITUISCONO GLI ATTI NOTIFICATI.

La presente costituisce relazione di notificazione ai sensi dell art.16, comma 4 del D.L. 179/2012

R.G. n. 76-1/2023



**Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione I Civile**

Il giudice dott.ssa Francesca Familiari;

vista la proposta di un **piano di ristrutturazione dei debiti** presentata in data 27.7.2023 da **ABATINI Guglielmo**, nato a Cosenza il 29/01/1979, C.F. BTNGLL79A29D086H, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Chiappetta del Foro di Cosenza;

esaminata la relazione con attestazione di fattibilità presentata da parte della professionista incaricata con funzioni di OCC, avv. Maria Agovino;

ritenuta la competenza territoriale del Tribunale, essendo il ricorrente residente in Lattarico, il cui territorio ricade nella circoscrizione di questo tribunale (art. 27, comma 3, lett. b d.lgs. n. 14/2019: Codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza, di seguito C.C.I.I.);

ritenuto che il ricorrente rientri nella qualifica di consumatore, intendendosi per tale «la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e V del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali» (art. 2 lett. e, d.lgs. 14/2019);

ritenuta la completezza della domanda, in quanto corredata dell'elenco:

- a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- b) della consistenza e della composizione del patrimonio;
- c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia¹.

vista la relazione dell'OCC, completa dei seguenti dati:

¹ A tal proposito, si osserva che il ricorrente è coniugato con Giammattolo Rosina in regime di comunione dei beni ed i coniugi hanno due figlie minorenni a carico. La moglie Giammattolo Rosina è titolare di impresa agricola dall'anno 2018 e contribuirà anch'ella all'adempimento del piano. Le spese mensili necessarie al mantenimento della famiglia sono state quantificate in € 700,00, cosicché il debitore porrà a disposizione dei creditori la somma mensile di € 782,44.

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni²;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte³;
- c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;

considerato che l'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita⁴;

rilevato che sussistono i presupposti di ammissibilità della procedura, posto che il debitore, da un controllo tramite ufficio di cancelleria, non risulta essere già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, né che abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né può ritenersi, considerate le cause dell'indebitamento rappresentate nella relazione particolareggiata (cfr. nota n. 2), che abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

constatato che la proposta prevede la percentuale di soddisfazione dei creditori, con piano di riparto tra i creditori strutturato in n° 96 rate da € 782,44 ciascuna, tali da soddisfare: A) Debito ipotecario BCC NPLS 2018: € 66.000,00 B) Debito chirografario MB Credit Solution: € 1.906,40 C) Debito chirografario BCC NPLS 2018: € 1.600,00 D) Debito chirografario Agenzia delle Entrate: € 2.791,00 E così per un totale di A+B+C+D, pari a euro 72.297,40. Ad essi si aggiunge il saldo OCC in prededuzione, per la somma di € 2.817,26 (pari al restante 60% sulla maggior

² Le cause dell'indebitamento sono da ravvisarsi nella perdita del reddito da lavoro, posto che il Sig. Abatini è stato alle dipendenze di alcune società private prima e dell'Anas Spa successivamente, sempre con contratti di lavoro a tempo determinato e, successivamente allo scadere dell'ultimo contratto, è stato percettore di reddito di cittadinanza dal 2019 e fino al mese di gennaio del 2023, allorquando è stato assunto a tempo indeterminato in dall'azienda agricola De Caro, con stipendio mensile di € 1515,40.

³ Nella valutazione di dette ragioni un ruolo è stato ascritto, nella relazione particolareggiata dell'esperta, alle necessità della famiglia, intese come spese necessarie a far fronte alla soddisfazione dei bisogni primari essenziali dei suoi componenti.

⁴ A tal fine, ai sensi dell'art. 68 comma 3, C.C.I.F., si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159. Nella fattispecie in esame, il gestore della crisi, analizzando il contratto di mutuo ipotecario concesso al debitore Abatini Guglielmo per € 130.000,00, ha rilevato che la banca aveva ritenuto necessaria la fideiussione personale di ben tre soggetti diversi oltre all'ipoteca sull'immobile di proprietà dei coniugi al 50%. Tale comportamento, comunque rispondente alla prassi bancaria, non potrebbe definirsi colpevole, poiché all'epoca della concessione del mutuo, sia i redditi dell'Abatini che quello della di lui moglie, erano oltremodo sufficienti al pagamento del mutuo. Ciò non varrebbe, secondo il gestore della crisi, per il successivo prestito personale, concesso al debitore malgrado il mutuo, già concesso, presentasse una situazione di sofferenza, dovuta al ritardo nei pagamenti.

somma di € 4.695,45, già pagata con le rate di € 704,31, € 700,00, € 475,05), il tutto per un totale di € 75.114,66, posti a soddisfazione dei debitori;
rilevato che ai sensi dell'art. 67 d.lgs. n. 14/2019, la proposta può prevedere anche la falciatura e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4;

considerata l'istanza di sospensione del procedimento di esecuzione forzata iscritto al n. R.G.E.I. 180/2010, avente ad oggetto l'immobile abitato dal nucleo familiare del ricorrente e ritenuto doverla accogliere, posto che trattasi di procedimento che potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, privando il debitore della disponibilità della propria abitazione, sottoposta a pignoramento;
ravvisate, in definitiva, la meritevolezza del debitore⁵ e l'ammissibilità del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, in ragione del rilievo che quest'ultima porrebbe a disposizione dei creditori un patrimonio immobiliare che, sebbene inizialmente valutato in € 188.243,00, nel corso dei ribassi subiti nella procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. R.G. 180/2010 di questo tribunale, è posto in vendita, per la prossima asta, al prezzo base di € 81.603,60, con offerta minima pari ad € 61.602,70,⁶ laddove con il presente piano di ristrutturazione dei debiti, la somma complessiva posta a disposizione dei creditori è di € 75.114,66;

P.Q.M.

Visto l'art. 70 C.C.I.I.

ORDINA

⁵ A tal proposito, si osserva che le cause di sovraindebitamento sono state ricondotte alla perdita del posto di lavoro (peraltro già a tempo determinato), nella chiusura della società cui faceva capo il Sig. Abatini, oltre alla situazione di precariato presso Anas S.p.A. A detta situazione si è aggiunta la mancata corresponsione, nei tempi di legge, delle mensilità arretrate da parte di "Istituti Riuniti di Vigilanza S.r.l.", oltreché della corresponsione del TFR da parte della società stessa: ciò ha determinato l'accumularsi delle mensilità in sofferenza sul mutuo ipotecario contratto e l'aumento dei debiti, a cascata, sul nucleo familiare e sul reddito del medesimo.

⁶ Il debitore, in particolare, risulta titolare, in regime di comunione di beni, di un solo bene immobile, adibito ad abitazione familiare, sito in Lattarico (CS) alla Via Buongiovanni identificato in Catasto del medesimo Comune così come segue: - fg 30 - p.lla 345 - Categoria A/7 - Classe U- Vani 9,5- rendita € 760,48. Il bene è oggetto della esecuzione pendente presso il Tribunale di Cosenza ed iscritta al nr 180/10 RGEI. La perizia di stima redatta dal CTU Ing. Fabrizio Spadafora ha stimato il valore finale dell'immobile in € 188.243,00 al 6/6/2014. Finora sono stati eseguiti alcuni esperimenti di vendita andati deserti per mancanza di offerte e il prossimo fissato per il 7/9/23 ha un prezzo base d'asta di € 81.603,60, con offerta minima pari al 75 % € 61.602,70.

che la proposta ed il piano siano pubblicati nell'area dedicata alle procedure da sovraindebitamento del sito web del tribunale di Cosenza⁷ e ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori⁸.

SOSPENDE

il processo esecutivo immobiliare n. R.G.E.I. 180/2010 pendente presso il tribunale di Cosenza;

DISPONE

che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per presentare osservazioni al piano, di cui all'art. 70, comma 3, C.C.I.I., l'OCC, sentito il debitore, riferisca al giudice e proponga le modifiche al piano che ritenga necessarie. Si comunichi a cura della cancelleria al professionista gestore della crisi, avv. Maria Agovino e al ricorrente, a mezzo del suo difensore.

Cosenza, 06.09.2023

Il giudice
dott.ssa Francesca Familiari

⁷ www.tribunale.cosenza.giustizia.it

⁸ Ricevuta la comunicazione, il creditore deve comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata. In mancanza, le successive comunicazioni sono effettuate mediante deposito in cancelleria. Nei venti giorni successivi alla comunicazione, ogni creditore potrà presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione.

Avv. Maria Agovino

Da: tribunale.cosenza@civile.ptel.giustiziacert.it
Inviato: giovedì 7 settembre 2023 09:09
A: avvmariaagovino@pec.giuffre.it
Oggetto: Tribunale di Cosenza Notificazione ai sensi del D.L. 179/2012
Allegati: Allegato senza titolo 00243.txt; IndiceBusta.xml; Comunicazione.xml; 21492105s.pdf.zip

Tribunale di Cosenza.

--

Notificazione di cancelleria ai sensi del D.L. 179/2012

Rito: RICORSO RISTRUTTURAZIONE DEBITI DEL CONSUMATORE Numero di Ruolo generale: 76 - 1/2023
Giudice: FAMILIARI FRANCESCA

Debitore: ABATINI GUGLIELMO

Si da' atto che in data 07/09/2023 alle ore 09:08 il cancelliere CIARLO SONIA ha provveduto ad inviare al Gestore dei Servizi Telematici, al sistema di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia per il successivo inoltrò all'indirizzo di posta elettronica avvmariaagovino@pec.giuffre.it della parte MARIA AGOVINO il seguente messaggio di posta elettronica certificata cui risultano allegati i documenti che nel registro di cancelleria sono associati a:

Data Evento: 06/09/2023
Tipo Evento: EVENTI GENERICI
Oggetto: DISPOSTA PUBBLICITA'
Descrizione: DISPOSTA PUBBLICITA'
Annotazioni:

Note:

Notificato alla PEC / in cancelleria il 07/09/2023 09:08 Registrato da CIARLO SONIA

--

Si vedano gli eventuali allegati.

ATTENZIONE TRATTASI DI NOTIFICAZIONE ESEGUITA AI SENSI DELL'ART 16 DEL D.L. 179/2012.
SI INVITA IL DESTINATARIO A PRENDERE VISIONE DEGLI ALLEGATI CHE COSTITUISCONO GLI ATTI NOTIFICATI.

La presente costituisce relazione di notificazione ai sensi dell'art.16, comma 4 del D.L. 179/2012

Avv. Maria Agovino

Piazza Gullo n. 6 - 87100 Cosenza -
tel/fax 0984.209477 cell.335.5388666
E-mail: agovino.maria@tin.it - avvmariaagovino@pec.giuffre.it

Procedura OCC Ordine Degli Avvocati Di Cosenza

N.06/2023 del 02.05.2023

Istante: Sig. ABATINI Guglielmo

**RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA EX ART. 68 CODICE “ CRISI
IMPRESA ED INSOLVENZA “ REDATTA DAL PROFESSIONISTA
INCARICATO ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI (OCC)
AVV. MARIA AGOVINO**

SOMMARIO

1. Premessa
2. Requisiti di ammissibilità
3. Dati anagrafici del debitore, composizione del nucleo familiare
4. Spese necessarie per il sostentamento
5. Ricostruzione reddituale patrimoniale e fiscale del debitore
6. Situazione debitoria
7. Cause dell'indebitamento, ragioni dell'incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte
8. Meritevolezza
9. Solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni
10. Indicazione della eventuale esistenza di procedure o atti del debitore impugnati dai creditori
11. Analisi delle attività poste in essere dal soggetto finanziatore ai fini della valutazione del merito creditizio
12. Giudizio sulla completezza dei dati e attendibilità della documentazione depositata a corredo della proposta
13. Esposizione della proposta di piano del consumatore

14. **Giudizio sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria (art. 9 c. 3 bis lett. e – l. n. 3/2012)**
15. **Giudizio sulla fattibilità e sostenibilità del piano del consumatore**
16. **Conclusioni e attestazione**

1. PREMESSA

Premesso che:

- Con provvedimento del 04/05/2023 (all.) la sottoscritta Avv. Maria Agovino, nata a Cosenza il 10/10/1964 C.F. GVMNRA64R50D086G, con studio in Cosenza, piazza Gullo n. 6 - tel 0984.209477 - pec. avvmariaagovino@pec.giuffre.it, è stata nominata dall'Organismo di Composizione della crisi da sovraindebitamento "OCC Presso Ordine Avvocati di Cosenza" quale professionista incaricata di assolvere le funzioni di Gestore della Crisi nella procedura di sovraindebitamento presentata, in data 02.05.2023 (protocollo n. 56/2023), dal Sig. **ABATINI Guglielmo**, nato a Cosenza il 29/01/1979, C.F. BTNGLL79A29D086H, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Chiappetta del Foro di Cosenza;
- In data 04/05/2023 (all.) ha accettato l'incarico rendendo contestualmente la dichiarazione di indipendenza secondo le disposizioni di Legge, la normativa ed il Regolamento dell'OCC;
- In relazione all'incarico ricevuto ed accettato- considerato che l'OCC tramite il suo gestore è chiamato:
 - A) **a valutare** la presenza dei presupposti oggettivi e soggettivi del ricorrente; le cause dell'indebitamento, la meritevolezza;
 - B) **a riferire** sui seguenti temi: a) indicazione della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni; b) esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi 5 anni; d) indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; e) giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dall'istante a corredo della proposta;
- C) **a redigere**, quindi, una relazione particolareggiata della crisi al fine di asseverare i dati e le informazioni acquisite, analizzare la convenienza e la fattibilità del piano rispetto all'ipotesi liquidatoria dei beni in proprietà dell'istante tutto così come argomentato nel Piano predisposto, rassegna la presente relazione particolareggiata, nella quale, sulla base della documentazione depositata dal debitore e dei dati acquisiti mediante l'accesso alle banche dati ed i riscontri dei creditori, rappresenterà le vicende che hanno determinato il sovraindebitamento ed i presupposti di ammissibilità, descriverà il piano predisposto dall'istante ed esprimerà valutazioni in merito alla fattibilità del piano del consumatore così come proposto.

2. REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Preliminarmente, al fine di verificare l'ammissibilità alla procedura, la sottoscritta:

ha esaminato la domanda presentata e la documentazione allegata all'istanza, (all.) i documenti prodotti inerenti i debiti, le motivazioni addotte ovvero le cause che hanno generato il sovraindebitamento; ha richiesto ed acquisito ulteriori documenti per ricostruire la situazione economica e patrimoniale sia relativamente al passivo che all'attivo e per verificare la veridicità di quanto affermato dal debitore istante.

A seguito dell'analisi della documentazione si può ritenere che, nella fattispecie in esame, siano rispettati i presupposti soggettivi e oggettivi e che il debitore sia in possesso dei requisiti necessari ad accedere alle procedure di sovraindebitamento ed in particolare al piano di ristrutturazione del debito.

Invero:

A) Il sig. Abatini può essere definito consumatore a norma della previsione normativa in quanto i debiti sono stati contratti quale persona fisica, per fini prettamente personali e non attinenti all'attività professionale e, peraltro, non è soggetto alle procedure concorsuali di cui al RD 267/1942.

In merito si precisa che il Sig. Abatini è stato alle dipendenze di alcune società private prima e dell'Anas Spa (all.) poi, sempre con contratti di lavoro a tempo determinato e, successivamente allo scadere dell'ultimo contratto, è stato percettore di reddito di cittadinanza dal 2019 e fino al mese di gennaio del 2023(all.).

B) Versa in uno stato di "sovraindebitamento" inteso quale situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile, che determina una rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

Sul punto, dalle informazioni fornite dal debitore, dalla lettura dell'istanza e dalla relazione depositata con la Proposta del Piano di Ristrutturazione del debito trasmessa dall'Avv. Domenico Chiappetta, si è proceduto alla verifica dello stato di sovraindebitamento ed accertato che il debitore istante aveva maturato una esposizione rilevante che, in relazione alla unica fonte di reddito, ovvero il suo stipendio mensile prima e la percezione del solo reddito di cittadinanza in una fase successiva, non risultava più sostenibile e che, pertanto, rendeva impossibile onorare le obbligazioni assunte.

Il proponente si trova, quindi, in un perdurante – e come vedremo incolpevole – squilibrio economico tra le obbligazioni assunte ed il proprio patrimonio.

C) Non ha fatto ricorso, nei cinque anni precedenti la domanda, a procedimento di esdebitazione previsto dalla legge in materia;

D) Non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa, malafede o frode;

G) Ha fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

3. DATI ANAGRAFICI DEL DEBITORE, COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

La tabella che segue riporta i dati anagrafici riassuntivi del debitore istante e del nucleo familiare (all.)

	Dati debitore	
Cognome e Nome	Abatini Guglielmo	
C.F	BTNGLL79A29D086H	
Comune di Nascita	Cosenza	
Data di Nascita	29.01.1979	
Residenza	Lattarico -CS-	
Situazione occupazionale	Occupato dal mese di febbraio 2023	
Stato civile	Coniugato con Giammattolo Rosina figli: Abatini Beatrice Gina 21/12/2009 Abatini Giada Maria 01/06/2003 entrambi minori e conviventi con i genitori	
Regime patrimoniale	Comunione di beni	

Come si evince dalla tabella riassuntiva, allo stato attuale il nucleo familiare dell'istante, così come indicato nella dichiarazione di certificazione di residenza e di stato di famiglia, è composto dal debitore, dal coniuge Giammattolo Rosina nata il 06/06/1977 e dai due figli minori conviventi Abatini Beatrice Gina nata il 21/12/2009 e Abatini Giada Maria nata il 01/06/2013 .

4. SPESE NECESSARIE PER IL SOSTENTAMENTO

Al precipuo fine di fornire informazioni complete circa l'entità delle spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare l'istante ha stimato le stesse attraverso l'elencazione di seguito rappresentata:

Tipologia di Spesa	Importo Mensile
---------------------------	------------------------

Spese alimentari	400
Spese mediche	50
Spese vestiario	100
Utenze varie (Luce/Gas/telefoni/ tributi)	150

A ciò si aggiunga che la Sig.ra Rosina Giammattolo, moglie dell'istante, precedentemente disoccupata, nel 2018 ha avviato una azienda agricola sita nel Comune di Lattarico, ancora con una minima produzione, la quale si occupa della coltivazione di piante da frutto ed erbe da foraggio, apportando così anch'ella un contributo economico per le spese familiari (all.16) .

In merito alle spese indicate, per valutare la congruità, si precisa che l'analisi dei dati ISTAT, riguardanti un nucleo familiare del SUD composto da 4 persone, indica nel 2021 una stima per spesa media mensile per generi alimentari di prima necessità e per spese non alimentari di Euro 1971,29 di cui in media € 476,90 per spesa media mensile per alimentari e bevande ed € 1472,10 per beni e servizi non alimentari.

Il dato fornito fa, quindi, ritenere congrue e contenute le spese indicate dal debitore che può contare sul proprio reddito e sull'apporto economico della moglie.

Si ritiene opportuno, inoltre, fornire in questa sede i risultati di una ulteriore indagine effettuata dalla scrivente riguardo la soglia di povertà assoluta anno 2021 secondo gli standard dell'istituto nazionale di ricerca.

Tabella

Numero di componenti il nucleo familiare (per classe di età)		
0-3	4-10	11-17
18-59	60-74	75 e più
0	0	0
0	0	0
0	0	0
2. Ripartizione geografica di residenza della famiglia: Mezzogiorno		
3. Tipologia di comune: Altri comuni fino a 50.000 abitanti (diversi dai comuni periferia area metropolitana)		
4. Anno: 2021		
Calcola		
Soglia di povertà assoluta nel 2021: euro 1.322,43		

Anche da questo dato si evince come gli importi indicati dal debitore siano in linea con le sue limitate disponibilità reddituali e monetarie attuali.

5. RICOSTRUZIONE REDDITUALE PATRIMONIALE E FISCALE DEL DEBITORE

Sulla base della documentazione fornita dall'istante, si rileva la situazione reddituale è rappresentata nella tabella che segue

DATI REDDITUALI DEL DEBITORE	
ANNO	REDDITO
2019-20-21-22	Reddito di cittadinanza
2023	Da febbraio € 1.515,00 per rapporto di lavoro

L'unica fonte di reddito del nucleo familiare, negli ultimi anni a seguito del mancato rinnovo dell'ultimo contratto a tempo determinato del Sig. Abatini è stato il reddito di cittadinanza.

Come già detto, l'istante dal mese di febbraio 2023 è assunto a tempo indeterminato presso l'Azienda Agricola De Caro Roberto, con sede in San Vincenzo La Costa (Cs) e percepisce un netto in busta paga pari ad € 1.515,40. (all.)

Al reddito disponibile si deve, quindi, sottrarre il reddito necessario per il sostentamento della famiglia che nella proposta di accordo presentato è pari, come precisato ed illustrato nella apposita tabella, ad € 700,00.

Beni Immobili

Il debitore, in regime di comunione di beni, è proprietario di un solo bene immobile, adibito ad abitazione familiare, sito in Lattarico (CS) alla Via Buongiovanni identificato in Catasto del medesimo Comune così come segue: - fg 30 - p.lla 345 - Categoria A/7 - Classe U- Vani 9,5- rendita € 760,48.

Il bene è oggetto della esecuzione pendente presso il Tribunale di Cosenza ed iscritta al nr 180/10 RGEI.

La perizia di stima redatta dal CTU Ing. Fabrizio Spadafora ha stimato il valore finale dell'immobile in € 188.243,00 al 6/6/2014. (all.)

Finora sono stati eseguiti alcuni esperimenti di vendita andati deserti per mancanza di offerte e il prossimo fissato per il 7/9/23 ha un prezzo base d'asta di € 81.603,60, con offerta minima pari al 75 % € 61.602,70. (all.)

6. SITUAZIONE DEBITORIA

Al fine di esporre le ragioni che hanno determinato il sovraindebitamento e, quindi, i motivi della incapacità economica del debitore, è necessario illustrarne nel dettaglio le cause.

Analizzando l'esposizione debitoria dell'istante, come rappresentata dapprima nell'istanza di nomina dell'OCC, sebbene successivamente integrata a seguito dalle risultanze delle indagini della sottoscritta, si registrano le seguenti posizioni debitorie sintetizzate nell'elenco dei creditori di seguito riportato:

Classi di debito	Debito originario	Debito soddisfatto	Percentuale di soddisfazione
Ipotecario Bcc Npls 2018	• 123.947,00	66.000,00	• 53,249%
Chirografario MB Credit Solution	• 4.766,00	1.906,40	• 40%
Chirografario Bcc Npls 2018	• 4.000,00	1.600,00	• 40%
Agenzia E. Riscossione	• 2.791,00	2.791,00	• integrale

La voce più rappresentativa della situazione debitoria dell'istante è senz'altro quella relativa al mutuo ipotecario contratto per l'acquisto dell'immobile.

Il debitore ha, quindi, compiutamente fornito le informazioni necessarie a redigere una accurata relazione sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria, producendo, peraltro, le risultanze della CRIF ed ogni altro documento richiesto dall'OCC.

7. CAUSE DELL'INDEBITAMENTO, RAGIONI DELL'INCAPACITÀ DI ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

La sottoscritta ha proceduto all'esame della documentazione depositata dal Sig. Guglielmo Abatini a corredo dell'istanza e di tutte le informazioni e gli atti acquisiti nel verbale di escussione e successivamente ricevute ad integrazione.

Quanto esaminato ha permesso di circoscrivere cause e circostanze dell'indebitamento dell'istante.

Per come rappresentato nell'istanza, nella relazione e nel corso dell'audizione le cause dell'indebitamento, incolpevole, sono dovute a circostanze economiche, personali e familiari che hanno coinvolto l'intero nucleo familiare. In particolare:

- perdita di lavoro del Sig. Abatini, disoccupato dal 2019, il quale fino al gennaio 2023 è stato percettore del solo reddito di cittadinanza, data dalla quale ha ottenuto un contratto per lavoro indeterminato con la ditta Roberto De Caro, con busta paga come indicato;
- necessità di dover utilizzare i fondi risparmiati nel tempo per far fronte alle esigenze quotidiane della famiglia (moglie e due figli).

8. MERITEVOLEZZA

Secondo quanto previsto dalla norma vigente e successive modifiche oltre i requisiti soggettivi previsti, ovvero che il debitore versi in uno stato di sovraindebitamento, intendendosi per tale “la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere alle proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempiere regolarmente” prevede anche la meritevolezza o quanto meno la non immeritevolezza del debitore situazione che viene declinata nel duplice senso ovvero, in una prima accezione che il debitore non abbia fatto ricorso nei primi 5 anni ai procedimenti previsti dalla previgente Legge n.3/2012 oltre al fatto di non avere compiuto atti in frode ai creditori, che le obbligazioni assunte siano state contratte per scopi estranei ad attività imprenditoriale eventualmente svolta nonché la natura non colposa del sovraindebitamento e la diligenza nella valutazione della propria capacità nell’adempiere le obbligazioni assunte. Tale requisito è richiesto al fine di evitare che il debitore possa assumere comportamenti opportunistici indebitandosi e facendo poi ricorso allo strumento della composizione della crisi come forma di liberazione per le obbligazioni assunte.

Per valutare l'esistenza del requisito della meritevolezza, ovvero la diligenza nella valutazione della propria capacità nell’adempiere le obbligazioni assunte e di conseguenza la natura non colposa del sovraindebitamento, la sottoscritta ha esaminato la documentazione allegata all’istanza ed ha richiesto copia delle dichiarazioni dei redditi.

Esaminando la fattispecie in esame, si ritiene che possa sussistere il requisito della meritevolezza.

Dalla documentazione emerge: - che l’istante ha contratto debiti gravanti sulla propria persona in un periodo in cui riteneva di poter far fronte alle obbligazioni assunte; che al momento in cui ha contratto il mutuo la situazione economica del nucleo familiare era tale da poter garantire la restituzione senza problemi delle rate previste; - che, successivamente, e come già evidenziato, una serie di problematiche di lavoro dell’Abatini hanno inciso pesantemente sul bilancio familiare che oggi può contare sull’esiguo reddito derivante dall’attività di imprenditore agricolo della moglie, Giammattolo Rosina, e dall’attuale posizione di

lavoratore dipendente dello stesso Abatini.

Dagli atti, dalla documentazione allegata, dall'audizione si evince che il Sig. Abatini ha perso incolpevolmente il lavoro a tempo determinato.

Il Sig. Abatini nonostante nel tempo abbia costantemente continuato a cercare lavoro, atteso il momento storico di crisi e la contestuale pandemia da Covid 19, ha potuto contare unicamente sul cd. reddito di cittadinanza.

In sintesi, può essere affermato, in ossequio al nuovo codice della crisi, che il debitore non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Più in particolare, ed in riepilogo, le cause di sovraindebitamento, unitamente alla crisi contingente, ed alla pandemia già riferita, risiedono nella perdita del posto di lavoro (peraltro già a tempo determinato), nella chiusura della società cui faceva capo il Sig. Abatini, oltre alla situazione di precariato presso Anas S.p.A.

A detta situazione, incolpevole, fa eco la mancata corresponsione nei tempi di legge delle mensilità arretrate da parte di "Istituti Riuniti di Vigilanza S.r.l.", oltreché della corresponsione del TFR da parte della società stessa, ciò che ha determinato l'accumularsi delle mensilità in sofferenza sul mutuo ipotecario contratto e l'aumento dei debiti a cascata sul nucleo familiare e sul reddito del medesimo.

9. SOLVIBILITA' DEL DEBITORE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

Ad ulteriore dimostrazione del requisito di meritevolezza l'esame della documentazione reddituale fornita dall'istante ha consentito di accertare l'assenza di atti di disposizione patrimoniale posti in essere dal debitore o di ulteriori redditi percepiti, tali da renderlo ulteriormente meritevole dei vantaggi derivanti dal buon esito della procedura.

Per quanto riguarda, infatti, la sua solvibilità debitoria negli ultimi cinque anni, nonché la diligenza nell'adempire le proprie obbligazioni, dalla documentazione raccolta mediante l'accesso alle banche dati del Registro Protesti dell'Archivio Ufficiale delle CCIAA e della Centrale Rischi della Banca d'Italia risulta che l'istante non ha protesti a carico. (all.) Dalle verifiche effettuate è emerso che ha regolarmente presentato le denunce dei redditi e che, allo stato attuale, non sussistono azioni esecutive nei confronti loro confronti oltre all'esecuzione

immobiliare RGE 180/2010 Tribunale di Cosenza sopra citata. Dai Certificati dei carichi pendenti e casellario giudiziale rilasciati e consegnati all'OCC, a seguito di espressa richiesta, non risulta alcun procedimento in essere. (all.)

10. INDICAZIONE DELLA EVENTUALE ESISTENZA DI PROCEDURE O ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI

La scrivente Gestore fa rilevare che:

- nessun atto di disposizione nella sfera patrimoniale del debitore è stato posto in essere e che tali atti siano stati impugnati dai creditori;
- l'istante non ha mai agito in frode ai creditori;
- In danno del debitore, presso il Tribunale di Cosenza, pende una procedura esecutiva immobiliare n 180/2010

11. ANALISI DELLE ATTIVITA' POSTE IN ESSERE DAL SOGGETTO FINANZIATORE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO

si intende il risultato di un processo di indagine della capacità economica e finanziaria del richiedente credito, messa in atto dalle banche o dalle finanziarie al fine di valutare una richiesta di credito.

Per completare, infine, la valutazione in ordine al requisito della meritevolezza, si è verificato anche il comportamento del creditore analizzando la diligenza e la correttezza del medesimo nella concessione del credito attraverso **la c.d. Valutazione del merito creditizio** di cui all'art 9, comma 3-bis.2, della *Legge 3/2012 da ultimo modificato dall'art 4 ter della L. n. 176 del 18 dicembre 2020*, di conversione del d.l. 137 del 2020 secondo cui *l'organismo di composizione della crisi, nella sua relazione, deve indicare se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile (...).*

A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159...".

Tale verifica assume un'importanza strategica ai fini delle attività successive al deposito del piano anche e soprattutto alla luce delle previsioni di cui al successivo art. 12 bis comma 3 bis nella parte in cui recita testualmente che "*... Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore...*".

Orbene, alla luce delle citate previsioni, il soggetto finanziatore è tenuto ad effettuare una approfondita valutazione della posizione del soggetto richiedente il credito attraverso l'analisi del merito creditizio anche e soprattutto attraverso la valutazione dello storico dei finanziamenti concessi, del reddito disponibile, del possesso di beni mobili e immobili, della situazione lavorativa, nonché di tutte le informazioni necessarie ed utili a comprendere il potenziale ritorno, in termini di liquidità, del finanziamento concesso.

Nella fattispecie in esame analizzando il contratto di mutuo ipotecario concesso al debitore Abatini Guglielmo per € 130.000,00 si legge che la banca ha ritenuto necessaria la fideiussione personale di ben tre soggetti diversi oltre all'ipoteca sull'immobile di proprietà dei coniugi al 50%.

Tale comportamento, comunque rispondente alla prassi bancaria, non può definirsi colpevole, poiché all'epoca della concessione del mutuo, sia i redditi dell'Abatini che quello della di lui moglie, erano oltremodo sufficienti al pagamento del mutuo. Ciò non dicasi per il successivo prestito personale concesso, laddove lo stesso mutuo precedente procedeva con sofferenza con i pagamenti non alle scadenze prescritte.

12. IL GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA DEI DATI E ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA PROPOSTA.

Al fine di fornire un giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dall'istante, si procederà elencando analiticamente i documenti esibiti ed esponendo le attività poste in essere dalla sottoscritta per verificare l'attendibilità delle informazioni ottenute.

Qui di seguito vengono riportati i documenti prodotti dall'istante e/o reperiti dall'OCC:

- 1-istanza Abatini Guglielmo con documento identità e mandato avv. Domenico Chiappetta
- 2-nomina e accettazione incarico,
- 3-preventivo costi e ricevute 3 bonifici
- 4-dichiarazione sostitutiva di residenza e stato di famiglia e carichi pendenti
- 5-estratto CRIF
- 6-lettere assunzione a tempo determinato Istituti riuniti di Vigilanza srl e Anas spa
- 7-domande reddito di cittadinanza ed estratto conto accrediti
- 8- assunzione a tempo indeterminato ditta De Caro Roberto e busta paga
- 9-relazione preliminare avv. Domenico Chiappetta
- 10- richiesta precisazioni credito e riscontri
- 11- proc. 180/10 avviso di vendita 7/9/23
- 12-Estratto conto Previdenziale INPS
- 13-copia bollette luce
- 14-Proposta piano a firma avv. Chiappetta
- 15-Presentazione adesione alla Definizione Agevolata e relativo prospetto di AE
- 16-relazione Agronomo dott. Carnevale per Azienda Agricola Giammattolo Rosina
- 17-Dichiarazione nucleo familiare

La documentazione a corredo dell'istanza depositata dal debitore, a seguito di richiesta da parte del sottoscritto gestore, è stata integrata ed aggiornata per rendere attendibile e completo l'intero incartamento.

Il reperimento della documentazione integrativa indispensabile alla redazione della presente relazione e l'attesa delle risposte da parte degli uffici (estratto CRIF, precisazioni del credito -all.) ha determinato un inevitabile allungamento dei tempi.

Ad ogni modo, considerato che le verifiche condotte hanno confermato in gran parte le informazioni fornite dal debitore, si può ritenere la documentazione prodotta completa ed attendibile.

13. ESPOSIZIONE DELLA PROPOSTA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO

Il debitore ha proposto un piano che verrà illustrato qui di seguito e sul quale saranno esposte le dovute valutazioni in ordine alla convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria ed alla fattibilità dello stesso.

La proposta prevede:

“Il pagamento- entro 8 (otto) anni di tutti i creditori privilegiati e chirografari con diverse percentuali di soddisfo:

- A) Debito ipotecario così come proposto dal debitore: € 66.000,00
- B) Debito chirografario MB Credit Solution: € 1.906,40
- C) Debito chirografario BCC NPLS 2018: € 1.600,00
- D) Debito chirografario Agenzia delle Entrate: € 2.791,00

E così per un totale di **A+B+C+D, pari a euro 72.297,40.**

Ad essi si aggiunge il saldo OCC in prededuzione, per la somma di € 2.817,26 (pari al restante 60% sulla maggior somma di € 4.695,45, già pagata con le rate di € 704,31, € 700,00, € 475,05), il tutto per un totale di € 75.114,66.

Pertanto, la proposta del Piano di Ristrutturazione del debito, ammonta complessivamente ad € 75.114,66 come da esposizione analitica delle rate (all. 17 -foglio exell) .

Sulla scorta di tale situazione debitoria, viene proposto il seguente Piano di ristrutturazione del debito:

Somma pari ad € 782,44 per N° 96 rate mensili, da pagarsi entro il mese successivo alla approvazione/omologazione del piano indicato (v. all 17) .

Le suddette rate, ripartite per ciascun debitore, vengono distribuite secondo la tabella analitica in allegato A.

I pagamenti saranno eseguiti a mezzo bonifico- entro e non oltre il 15 di ciascun mese di durata del piano- sulle coordinate bancarie comunicate dai creditori.

Resta inteso che, le suddette date verranno fatte slittare in ordine al deposito del ricorso e della successiva procedura di sovraindebitamento, restando le stesse meramente indicative e solo riferite alla suddivisione in rate/mese.

Il debitore, posto che la *ratio legis* del piano è quella di riportare in sostanziale equilibrio il rapporto tra le obbligazioni contratte e la disponibilità economica, ha proposto una ristrutturazione del debito che prevede il pagamento rateizzato dei

debiti falciati, in un arco temporale di **otto anni** (96 mesi) ed ha specificato il criterio con il quale è stata operata la falciatura ed il perché della durata.

Quale criterio per la falciatura e per argomentare la convenienza del piano per i creditori e soprattutto per la banca che risulta il maggiore creditore, il debitore ha tenuto conto delle percentuali di ribasso della vendita all'asta del bene nella procedura esecutiva giunta già alla sesta vendita (dopo tutti i precedenti esperimenti negativi) e soggetta ancora ad ulteriore ribasso nella prossima vendita.

Quanto al pagamento dilazionato in 8 anni, lo stesso trova giustificazione nel fatto che il mutuo ipotecario ha durata e ratio diverse: ciò comporta una dilazione in molti anni e non può avere la stessa durata di altre esposizioni debitorie relative a finanziarie o cartelle esattoriali ovvero altri tipi di tributi, tra l'altro in linea con la prassi bancaria in merito al piano di rientro dei mutui.

14. GIUDIZIO SULLA CONVENIENZA DEL PIANO RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Per ultimo il legislatore chiede un giudizio sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Appare necessario analizzare il profilo di una eventuale ipotesi liquidatoria dell'unico bene immobile posseduto dal ricorrente al fine di individuare le motivazioni che potrebbero spingere verso l'una o l'altra ipotesi, sempre nello spirito di tutelare il ceto creditorio.

Nella fattispecie in esame il piano appare più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria attesa la quasi totale inesistenza del patrimonio e la pendenza della procedura esecutiva immobiliare già alla settima vendita. Si precisa che, essendo il piano proposto rivolto a soddisfare la pretesa creditoria della Banca esecutrice, la procedura esecutiva dovrà essere sospesa.

15. GIUDIZIO SULLA FATTIBILITÀ E SOSTENIBILITÀ DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO

La proposta presentata, a parere dello scrivente, tenuto conto, per come ampiamente illustrato nella relazione dell'assenza di cause ostative, può essere, in linea di massima, e fatta salva la possibilità di integrazione e/o presentazione di ulteriori documenti ove il Giudice dovesse ritenerlo opportuno, **valutata favorevolmente**. Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni

assunte si ritiene che la proposta di ristrutturazione del debito, come da Piano predisposto, pur con l'*alea* che accompagna ogni previsione di eventi futuri può ritenersi fondamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile.

Orbene, sulla scorta di tutto quanto esposto, la proposta presentata appare

FATTIBILE E SOSTENIBILE

e, pertanto, lo scrivente in qualità di gestore incaricato dall'OCC dell'Ordine degli avvocati di Cosenza dichiara che, stante l'impossibilità attuale del Sig. Abatini Guglielmo di adempiere diligentemente ai propri debiti, l'ipotesi di soddisfare i creditori con il piano illustrato possa essere percorribile.

CONCLUSIONI E ATTESTAZIONE

Per tutto quanto esposto e rappresentato nella qualità di gestore nominato dall'OCC esaminati i documenti messi a disposizione del debitore nonché quelli ulteriormente acquisiti, la situazione reddituale e patrimoniale del debitore, lo stato dei debiti, il Piano di Ristrutturazione proposto dal debitore, si attesta la veridicità dei dati esposti e, come precisato, la fattibilità del Piano nei termini esposti al precedente punto 15.

Cosenza, 17/07/2023

Il Gestore della Crisi

Avv. Maria Agovino